

quale vorrà approfittare della gratuita assistenza degli Avvocati, e Procuratori de' Poveri dovrà far constare la propria relativa povertà, e miserabilità con Fede giurata del Parroco della sua Contrada, qual Fede avrà ad essere in oltre giuratamente sottoscritta anche dalli Presidenti della Fraterna de' Poveri della Contrada stessa, i quali si procureranno prima gli occorrenti lumi, ed informazioni dalli Visitadori della rispettiva loro Fraterna.

III. E quanto ai Poveri e miserabili del Dogado per occasione delle loro Cause Civili, che giudicate in grado di prima Istanza dai Giudici Locali insinuar volessero in questi Regj Tribunali di Appello e di Revisione, dovranno essi pure prodursi al Presidente del rispettivo Tribunale per ottenere la rimessa de' propri ricorsi agli Avvocati e Procuratori de' Poveri per essere assistiti e difesi, provando la relativa loro povertà con Fedi giurate dei propri Parrochi, e con altre Fedi da rilasciarsi dall' Offizio del Giudice Locale nelle debite forme legalizzate.

IV. Potrà godere dello stesso benefizio qualunque Povero miserabile della Veneta Terra-Ferma Suddita dell' Imperatore e Re Nostro Augusto Sovrano, che in ordine all' Artic. 30 dell' Organizz. 31. Marzo 1798. fosse obbligato a seguire il Foro del Reo trasferendosi a questa parte per far giudicare le

pro-